



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2012- 2013

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1 *Finalità*

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, sul territorio della Regione Basilicata, per la **stagione venatoria 2012 - 2013** e fino a nuova disposizione, è consentito il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

Art. 2 *Stagione venatoria*

- 1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 30 gennaio 2013, esclusivamente e solo da appostamento temporaneo per le specie colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia la stagione termina il 10 febbraio 2013.**
- 2. Nelle sole giornate del 2-5-9 e 12 settembre 2012 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo e limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati all'esterno dei boschi è consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie: tortora;**
- 3. Nel periodo dal 16 settembre al 3 ottobre 2012, per le giornate di mercoledì, sabato e domenica, la caccia è consentita ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata.**
- 4. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 3 ottobre 2012, per le giornate stabilite dall'art. 4 del presente calendario, limitatamente per il prelievo venatorio delle specie migratorie.**

5. Periodi e specie cacciabili:

- a) dal 16 settembre 2012 al 28 novembre 2012**
tortora e quaglia ;
- b) dal 16 settembre 2012 al 30 dicembre 2012**
lepre comune, , allodola e merlo;
- c) dal 16 settembre al 20 gennaio 2013:**
beccaccino, frullino, pavoncella; marzaiola, moriglione, mestolone, fischione, gallinella d'acqua, porciglione, folaga, germano reale, canapiglia, codone, alzavola;
- d) dal 16 settembre al 28 novembre 2012:**
fagiano;
- e) dal 03 ottobre al 28 novembre 2012:**
starna;
- f) dal 03 ottobre al 30 dicembre 2012 :**
colombaccio;
- g) dal 16 settembre 2012 al 30 dicembre 2012**
gazza, ghiandaia, cornacchia grigia;
- h) dal 3 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013:**
beccaccia, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio;
- i) dal 2 gennaio 2013 al 10 febbraio 2013, esclusivamente da appostamento temporaneo:**
colombaccio, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia;
- j) dal 16 settembre al 30 dicembre 2012:**
volpe, prelievo in forma vagante;
- k) dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2013:**
volpe, caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita, previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente;
- l) non è consentita la posta alla beccaccia, e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.**

Art. 3 ***Caccia al cinghiale***

La caccia al cinghiale, solo in battuta e braccata e con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo è consentita dal **3 ottobre al 30 dicembre 2012** e viene disciplinata con un Regolamento emanato dal Comitato Direttivo dell'A.T.C. entro il 31 agosto 2012, redatto nel pieno rispetto degli indirizzi generali approvati con D.G.R. n. 656 del 6/5/2008 (notificata in data 19/5/2008 con nota n. 97843/75AG), e concertato con la Provincia competente per territorio, quale Ente delegato alla gestione amministrativa dell'esercizio venatorio. In attuazione di specifici Piani di Controllo approvati dalle Province e sottoposti al parere dell'ISPRA e dell'Osservatorio Regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, la caccia controllata di selezione può essere attuata nei periodi temporali previsti dalla L. 157 art. 18 comma 2 esclusivamente dai soggetti riportati all'art. 28 comma 2 della L.R. 2/95 e s.m.i.

Art. 4 ***Giornate di caccia***

Le giornate di caccia consentite sono tre settimanali, e precisamente **mercoledì, sabato e domenica**. Fra il **3 ottobre ed il 31 ottobre 2012**, esclusivamente per l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo alla fauna selvatica migratoria, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della L. n. 157/1992, **le giornate consentite sono tre a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì**. (art. 30 comma 7 della L.R. 2/1995).

Art. 5 ***Orario di caccia***

La caccia è consentita **da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto**; per la determinazione di tale orario si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'Aeroporto di Bari (art. 30, comma 8, della L.R. 2/1995 e s.m.i.).

Art. 6 ***Carniere consentito***

Il numero dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile sul tesserino regionale.

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ciascun titolare di licenza, del numero massimo di capi di seguito indicati:

a) Selvaggina stanziale:

- Fagiano, starna complessivamente **due capi** per ciascuna giornata di caccia;
- Lepre: **un capo** per ciascuna giornata di caccia e non più di **dieci** capi nella stagione;
- Cinghiale: non più di **cinque** capi a squadra per ciascuna giornata di caccia;

b) Selvaggina migratoria:

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità, scelti come segue:

- Quaglia e tortora: complessivamente 10 capi e 50 capi annui;
- Tordo, allodola, merlo e cesena: complessivamente 20 capi;
- Palmipedi: complessivamente 5 capi;
- Colombaccio: 5 capi;
- Beccaccia: 3 capi;
- Trampolieri: complessivamente 3 capi.

Art. 7 ***Soccorso di fauna selvatica in difficoltà***

Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 8 ***Uso e addestramento cani da caccia***

L'uso e l'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o, comunque, colture danneggiabili.

L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal 08.8.2012 al 31.08.2012, in tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì.

E' consentito l'utilizzo del cane da seguita fino al 31 gennaio 2012 per braccate alla volpe, previo

piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente.

L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9

Tesserino venatorio regionale

Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere l'apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza.

Fa parte integrante del tesserino copia del calendario venatorio regionale.

L'intestatario del tesserino deve:

- prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia prescelto nella propria o in altra Regione;
- annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile negli appositi spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
- al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia, annotare in modo indelebile negli spazi all'uopo destinati, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti.

Per il rinnovo del tesserino è obbligatoria la riconsegna, entro la fine del mese di febbraio, **pena esclusione dell'attività venatoria**, alla Provincia di competenza di quello relativo all'annata venatoria precedente.

Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 10

Tassa regionale

I titolari di licenza di caccia, che effettuano l'esercizio venatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a : Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza, indicando la causale.

Art. 11

Controllo delle specie

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per

motivi sanitari, le Province possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della L. n. 157/1992 e dall'art. 28 della L. R. n. 2/1995, piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento, e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10 comma 7 della predetta L.n. 157/1992, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi Nazionali e Regionali, ad esclusione della specie cinghiale.

Art. 12

Specie temporaneamente protette

A causa della ridotta consistenza faunistica, la caccia è vietata per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*), coturnice (*Alectoris graeca*).

Art. 13

Attività venatoria nelle zone Z.P.S.

In tutte le zone ZPS della Regione Basilicata non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, è **fatto divieto di:**

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2013, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- e) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre 2012 e dopo la chiusura della stagione venatoria;

- f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- g) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 14
Divieti generali

Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa nazionale e regionale.

E' vietata la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1).

E' sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario.

E' consentito l'uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce.

E' vietato l'uso di carabine con più di due colpi nel caricatore.

Art. 15
Altri divieti

E' vietato altresì:

- A. cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- B. cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- C. l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- D. la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- E. la caccia a rastrello in più di tre persone;
- F. l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- G. cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- H. usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con amplificazione del suono;
- I. l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- J. cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L.n. 394/1991 e L.R. 28/1994;
- K. lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosivi delle cartucce utilizzate nel corso della

giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;

- L. lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- M. agli A.T.C., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Provincia competente per territorio e dalla stessa comunicato obbligatoriamente alla Regione Basilicata.
- N. Utilizzare munizioni di piombo per la caccia al cinghiale.

Art. 16
Disciplina della caccia lungo le coste "rotte di migrazione"

E' vietata qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. n. 157/1992).

Art. 17
Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al disposto dall'art. 45 della L.R. n. 2/1995.

Art. 18
Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente.

Art. 19
Norma finale

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente calendario venatorio, valgono le disposizioni vigenti di leggi nazionali, regionali e regolamenti regionali.